





Università degli Studi di Milano – Bicocca

Progetto U.O.MO. Linee guida di rete per la presa in carico di uomini autori di violenza

Marina Calloni

Direttrice centro di studi dipartimentale ADV – Against Domestic Violence

Milano, 5 luglio 2024

Linee guida in 5 punti

- 1. Dare stabilità al CeOM
- 2. Applicare con regolarità le procedure di valutazione del rischio
- 3. Monitorare i percorsi trattamentali e condividere i risultati tramite un comune sistema informatizzato
- Avviare un confronto con i Tribunali con relazioni riguardanti l'andamento del percorso trattamentale seguito dall'uomo autore di violenza
- 5. Promuovere un confronto in merito alle procedure adottate con il contatto partner
- Osservazioni conclusive

1. Dare stabilità al CeOM

- Il CeOM (Centro Orientamento e Monitoraggio) è risultato essere un efficace organismo di rete, come organismo composto da un pool di esperti criminologi, psicoterapeuti, educatori, per la gestione e monitoraggio condivisi dei percorsi degli uomini autori di violenza e per il confronto, la collaborazione, l'apprendimento reciproco tra i CUAV della rete, con uno sguardo anche ad altre esperienze italiane ed europee.
 - ➢ Si consiglia pertanto la stabilizzazione e il potenziamento di tale organismo

Composizione del CeOM

➤ Personale dei CUAV della rete, specificatamente formato, altamente qualificato, con comprovata professionalità.

1. Dare stabilità al CeOM

1.1.Funzioni del CeOM

- Accesso e prima accoglienza dell'uomo autore di violenza, effettuati da personale altamente qualificato.
- Valutazione del rischio.
- Valutazione circa l'ammissibilità dell'uomo al trattamento sulla base delle motivazioni al cambiamento e della consapevolezza della violenza agita, indagando anche l'eventuale strumentalità per l'accesso al percorso.
- Individuazione del CUAV più idoneo per la presa in carico dell'uomo.
- Mantenimento di rapporti costanti con ATS, condividendo con tale ente il monitoraggio dei percorsi programmati e delle prese in carico.
- Condivisione con altri attori della rete antiviolenza circa le decisioni prese e i percorsi attivati, in particolare con l'attivazione di tavoli per casi ad alto rischio o che coinvolgano anche il contatto partner.
- Rafforzamento delle relazioni con gli enti locali capifila delle reti, secondo una prospettiva multiagency.
- Organizzazione di regolari corsi di formazione o di aggiornamento, rivolti agli operatori e operatrici del CeOM e dei CUAV della rete.
- Sviluppo di specifici percorsi di formazione inter-professionale, rivolti ai diversi attori del sistema antiviolenza e focalizzati sugli autori di violenza, dove vengano specificati e condivisi obiettivi, attività, metodologie di intervento dei CUAV, così come i numeri dei casi seguiti.

1. Dare stabilità al CeOM

■ 1.2. Ruolo di garanzia del CeOM

- ➤ Svolgere un ruolo di garanzia, appurando attraverso regolari supervisioni che gli interventi nei confronti degli autori di violenza vengano condotti:
 - nella consapevolezza delle radici strutturali e culturali della violenza agita, ma anche nel riconoscimento delle responsabilità individuali;
 - nella garanzia di sicurezza per le donne partner;
 - nell'evitamento di forme rivitimizzazione o di violenza secondaria nei confronti di donne in situazione di violenza o che abbiano intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
 - nel divieto di mediazione familiare o di terapie di coppia in casi di violenza.

2. Applicare con regolarità le procedure di valutazione del rischio

2.1. Tempistiche di valutazione del rischio

- Ad ogni nuovo accesso, nella fase di accoglienza, il CeOM dovrà effettuare una prima valutazione del rischio.
- La valutazione del rischio dovrà essere ripetuta regolarmente nel corso del trattamento sulla base di un approccio valutativo multi-agency.

2.2. Follow up

- Necessità di follow up di lungo termine, secondo un approccio longitudinale, al fine di verificare che non ci siano casi di recidiva.
- 2.3. Avviare percorsi di co-progettazione con gli altri attori delle reti per una condivisione sulle modalità e sulle tempistiche di somministrazione di verifiche e sondaggi.
- 2.4. Formazione degli operatori/operatrici dei CUAV
 - Gli operatori/operatrici dei CUAV dovranno essere formati e costantemente aggiornati rispetto alle procedure di valutazione del rischio.

3. Monitorare i percorsi trattamentali e condividere i risultati tramite un comune sistema informatizzato

- 3.1. Definizione di un sistema standardizzato e informatizzato per la raccolta dei dati comune e in uso da parte di tutti i CUAV:
 - necessario per una raccolta accurata, periodica e capillare dei dati sui percorsi degli uomini presi in carico, per il monitoraggio generale dei casi considerati e per una valutazione sull'andamento trattamentale in senso diacronico;
 - fondamentale anche per raccolta dei dati e per il monitoraggio periodico del Progetto U.O.MO., individuando potenzialità e criticità.
- 3.2 Individuazione di un referente:
 - Ogni CUAV dovrà individuare un/una referente responsabile per la continua raccolta dei dati in senso uniformato e per il regolare monitoraggio dell'andamento trattamentale degli uomini autori di violenza.

3. Monitorare i percorsi trattamentali e condividere i risultati tramite un comune sistema informatizzato

3.3. Garanzia della privacy

- Per garantire la privacy dei soggetti coinvolti e per la riservatezza dei dati raccolti, potranno accedere al sistema di raccolta dei dati solo i referenti dei CUAV, facenti parte del CeOM, ma solo in caso di necessità e con previa richiesta.
- > I dati relativi alle anagrafiche saranno ovviamente anonimizzati.

3.4. Comunicazione e condivisione dei dati

- I CUAV dovranno comunicare periodicamente i dati anonimizzati al CeOM.
- Il CeOM condividerà con ATS i dati in maniera aggregata e sinergica.
- A seguito della ricezione dei dati aggregati, **ATS potrà organizzare momenti di confronto** con tutti i CUAV della rete in merito alle criticità e ai punti di forza che emergeranno dal monitoraggio.
- Gli esiti delle analisi di monitoraggio dovranno essere diffusi su base periodica.

4. Avviare un confronto con i Tribunali con relazioni riguardanti l'andamento del percorso trattamentale seguito dall'uomo autore di violenza

- 4.1. Il Protocollo di intesa sottoscritto tra ATS Città metropolitana di Milano, CIPM e Tribunale di Milano per "la realizzazione di specifici percorsi di recupero per soggetti condonanti per delitti contro la persona" (21 luglio 2021) prevede l'invio di periodiche relazioni sull'andamento del percorso seguito dagli autori di violenza, affinché anche giudici, magistrati e avvocati possano monitorare le diverse fasi.
 - > Non esiste tuttavia ancora una piena condivisone o definizione circa l' "efficacia" dei percorsi avviati.
 - La sola frequenza NON può essere considerata di per sé sufficiente ai fini dell'applicazione del beneficio del regime di sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 165, comma 5 del Codice Penale.



Si consiglia di avviare un processo di co-progettazione volto a individuare i criteri per la valutazione degli esiti trattametali, tali da diventare parte costitutiva del sistema standardizzato e informatizzato, volto al monitoraggio generale sia delle attività dei CUAV, sia dell'andamento dei casi presi in carico

4.2. In linea con quanto previsto dall'art. 15 del ddl 923/2023, i criteri dovranno includere una molteplicità di elementi, tali da permettere di definire l'efficacia dei percorsi intrapresi, senza essere limitati alla sola frequenza regolare ai trattamenti o alla prospettiva strumentale dello sconto di pena.

4. Avviare un confronto con i Tribunali con relazioni riguardanti l'andamento del percorso trattamentale seguito dall'uomo autore di violenza

- 4.3. I **Partecipanti al processo di co-progettazione** dovranno essere i firmatari del Protocollo di intesa tra ATS Città metropolitana di Milano, CIPM e Tribunale di Milano.
 - Pertanto, si consiglia:
 - ➤ di estendere il protocollo a tutti i CUAV della rete e ad altri soggetti delle reti interessati;
 - ➤ di partire dagli indicatori individuati nel corso del progetto U.O.MO. per la rilevazione dei percorsi intrapresi dagli uomini presi in carico e il monitoraggio circa i loro cambiamenti.
- 4.4 I criteri individuati per la valutazione dell'efficacia circa i percorsi intrapresi (grazia ai dati raccolti nel sistema) dovrebbero diventare parte costitutiva del sistema standardizzato e informatizzato, finalizzato sia al monitoraggio generale delle attività dei CUAV che dell'andamento dei casi, ma anche per la facilitazione della stesura di relazioni, che potrebbero essere di utilità anche per tribunali e avvocati.

5. Avviare un confronto sulle procedure di contatto partner

- 5.1. Le analisi hanno evidenziato come ad oggi non vi sia un accordo all'interno del CeOM su come affrontare il contatto partner (ovvero la persona convivente o legata da rapporti affettivi con l'uomo autore di violenza). Tale dispositivo rimane come iniziativa dei singoli CUAV, secondo modalità prescelte, senza una previa condivisione con gli altri CUAV e dunque il CeOM.
- 5.2. Fondamentale è invece che **all'interno del CeOM**, i CUAV possano confrontarsi su singoli casi, soprattutto se ad alto rischio, al fine di **identificare modalità adeguate per attivare il dispositivo e verificare procedure condivise di intervento**.
- 5.3. Diventa importante realizzare sperimentazioni women-oriented, come anche riconosciute a livello internazionale e dal GREVIO del Consiglio d'Europa, tali da prevedere il rispetto della libertà di scelta e dell'autodeterminazione delle donne interessate, in relazione alle decisioni e alle scelte che le riguardano direttamente.

Osservazioni conclusive

- Le linee guida qui presentate sono l'esito di una attività di ricerca, sviluppata secondo una rigorosa metodologia scientifica di tipo qualitativo, quantitativo e interpretativo.
- Le indicazioni contenute nelle linee guida sono da intendersi come uno strumento atto a rafforzare un sistema di cooperazione e di integrato di rete fra i CUAV e con gli attori territoriali interessati al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.
- ➤ Le linee guida intendono altresì favorire il processo di adeguamento dei CUAV a normative vigenti e in particolare al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito ai requisiti minimi che i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere devono ottemperare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- ➤ I risultati conseguiti a livello di Città Metropolitana di Milano grazie al Progetto U.O.MO. possono diventare importanti elementi di riflessione e di implementazione di pratiche, esportabili anche in altri contesti nazionali per lo sviluppo di reti e di conoscenze condivise.

Grazie per l'attenzione!

marina.calloni@unimib.it